



---

**MODELLO ORGANIZZATIVO  
INTERNO di ZÈTEMA PROGETTO  
CULTURA SRL**

**“PARTE GENERALE” E  
“SISTEMA DISCIPLINARE”**

(EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

**Revisione 5 – maggio 2020**  
**Revisione 4 – novembre 2018**  
**Revisione 3 – gennaio 2016**  
**Revisione 2 – agosto 2012**  
**Revisione 1 – novembre 2008**  
**Prima stesura – novembre 2006**

## **INDICE**

### **Sezione A**

- 1. Il Decreto 231/2001 e la successiva normativa integrativa e modificativa**
  - 1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 e successive modifiche e integrazioni**
  - 1.2 Il Modello Organizzativo**
  
- 2. Linee guida di Confindustria**
  
- 3. Linee guida di Corporate Governance di Roma Capitale**
  
- 4. Funzione e adozione del Modello**
  - 4.1. Dichiarazione programmatica**
  - 4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello**
  - 4.3. Funzione del Modello**
  
- 5. Attività sensibili**
  
- 6. Principi generali di comportamento: Codice etico**
  
- 7. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**
  
- 8. Organismo di Vigilanza**
  - 8.1. Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza**
  - 8.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**
  - 8.3. Coordinamento intra-organico e Reporting**
  - 8.4. Verifiche periodiche**
  
- 9. Procedure per le Attività sensibili**
  
- 10. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie**

**11. Flussi informativi all'O.d.V.**

**11.1. Segnalazione di violazioni del Modello**

**11.2. Flussogramma rivolto all'O.d.V.**

**12. Formazione del Personale**

**12.1. Formazione in materia di D.Lgs. 231/01**

**12.2 Informativa a Collaboratori e Partner**

**Sezione B**

**SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO**

- 1. Principi generali**
- 2. Infrazioni dei membri degli Organi sociali**
- 3. Infrazioni dei Dirigenti**
- 4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati**
- 5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners**
- 6. Principi procedurali**
- 7. Rinvio**

## **IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO**

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### **1. *Il Decreto 231/2001 e s.m.i.***

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (“D.Lgs. 231/2001”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorché definita “amministrativa”, sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità “para-penale”.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal “deficit organizzativo” dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca

di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Quando si parla di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni ("Reati"), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente anche in sede cautelare.

### **1.1. Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni**

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto alla data di revisione del presente documento include le seguenti tipologie:

#### **I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 **l'art. 25-bis**, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 che ha altresì introdotto **l'art. 25 bis 1**, Delitti contro l'industria e il commercio.

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**

L'art. 24 bis, introdotto dalla L.18 marzo 2008 n. 48, inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal decreto stesso. In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi. Aggiornato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili), l'art. 24 bis è stato recentemente integrato dal d.lgl. n.105/2019 (disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) che ha previsto la modifica del comma 3, che chiama l'ente a rispondere anche in relazione *ai delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019, n. 105.*

### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

Introdotta dal d.lgs. 15 luglio 2009 n. 94.

### **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)**

Modificato in parte dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis (Traffico di influenze illecite) del codice penale, per i quali si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

### **I reati societari (art. 25 ter, successivamente modificato ed integrato)**

Il d.lgs. n. 61/2002 ha introdotto la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Talune fattispecie sono state oggetto di successive modificazioni legislative o anche di abrogazione.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)  
*per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)  
*per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote*
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (primo comma art. 2622 c.c.)  
*per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote*
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., poi abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262)  
*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., poi abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  
*per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote*
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  
*per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  
*per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)  
*per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote*
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)  
*per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  
*per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  
*per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote*
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)  
*per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)  
*per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote*
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c., poi modificato)  
*per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote*
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)  
*per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis).  
*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione ai summenzionati reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.



**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)**

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**

Richiama fattispecie penali relative allo sfruttamento delle persone e alla prostituzione e pedopornografia.

**Abusi di mercato (art. 25 sexies)**

Introdotta dalla l. n. 62/2005 prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Inoltre la legge n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha esteso l'applicazione del decreto 231 ai reati di **criminalità organizzata transnazionale**. Tali disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi conseguenti ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio della giustizia. Inoltre nel D.lgs. n. 231 – **art. 25 octies** si è data attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Da ciò scaturisce che l'ente potrà essere punito per reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se avvenuti in ambito nazionale a patto che ne derivi un interesse o vantaggio dell'ente stesso.

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**

Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha disposto la modifica dell'art. 25-septies precedentemente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 che aveva esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di *“omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute del lavoro”* di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale. In conseguenza tali condotte, che in termini generali, possono desumersi da quanto previsto dall'**art. 2087 c.c.** in base al quale «l'imprenditore è

tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», sono configurabili come delitti, posti in essere da soggetti funzionalmente legati alla società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta ad una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra menzionati, alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tale integrazione rende necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL d.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito dell'emergenza correlata alla diffusione del COVID – 19 (Corona Virus), malattia infettiva causata da un nuovo virus che ha raggiunto una diffusione mondiale con un altissimo numero di contagiati, si sono aperti molteplici risvolti che si riflettono anche sulle Responsabilità delle Persone Giuridiche, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori – art. 25 septies D.Lgs. 231/01 “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l'infezione da Covid-19 contratta “*in occasione di lavoro*” costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il rischio di contagio, pertanto, è fenomeno naturalistico che comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che impone una valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e l'adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/01.

L'organizzazione secondo quanto previsto, nel già richiamato, art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha l'onere di dimostrare la definizione di un modello organizzativo che includa:

- un'adeguata valutazione dei rischi connessi al "contagio" e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 D.Lgs. 81/08
- appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (incluse le modalità lavorative in in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio)
- le adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. 81/08
- informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 D.Lgs. 81/08
- la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- la responsabilità dell'Ente si configura quando il comportamento ne abbia procurato un vantaggio o comunque un minor costo. Nel contesto legato all'emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui dispositivi di protezione, il fabbisogno di determinate categorie di beni, necessariamente aventi specifiche caratteristiche, può comportare il perpetrarsi delle fattispecie di reato in materia di industria e commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/01); dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti a seguito di un'adeguata valutazione del rischio

**Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020 – attuazione DPCM del 11 marzo 2020.**

Il 14 marzo 2020 le organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto il “**Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro**” (il “**Protocollo**”), ovvero linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione dei **protocolli di sicurezza anti-contagio** introdotti dal DPCM del 11 marzo 2020, posto che *"la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione"*.

Contenuti principali del Protocollo:

### **Informazione**

- L'informazione preventiva e puntuale è la prima precauzione da adottare.
- Pertanto, l'azienda deve impegnarsi per portare a conoscenza dei propri dipendenti e di eventuali soggetti terzi che entrino in azienda (e.g. clienti, fornitori, appaltatori, ecc.), mediante apposita nota informativa, le seguenti informazioni:
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si sono avuti contatti stretti con persone con sospetto o con tampone positivo al COVID-19 e di contattare i numeri di riferimento regionali;
  - l'impegno ad osservare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro, nonché a segnalare a quest'ultimo eventuali sintomi influenzali durante l'espletamento dell'attività lavorativa.
- La nota informativa potrà essere portata a conoscenza, sia ai dipendenti che ai soggetti terzi, attraverso strumenti informatici prima dell'ingresso in azienda (e.g. mail, totem, monitor, etc.), nonché mediante consegna e/o affissione, all'ingresso e nei luoghi dell'azienda maggiormente frequentati, di appositi *depliant* informativi.

### **Modalità di ingresso, transito e uscita in azienda**

- L'azienda potrà richiedere informazioni sugli spostamenti effettuati nonché rilevare la temperatura corporea di chiunque acceda in azienda (dipendenti, fornitori, appaltatori, etc.), nel pieno rispetto della *privacy*. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso.
- L'ingresso a soggetti terzi dovrà essere in ogni caso consentito soltanto se necessario, individuando percorsi e tempistiche predefinite volte a ridurre le occasioni di contatto con il personale dipendente.
- L'azienda, inoltre:
  - potrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati per i dipendenti;
- dovrà individuare specifiche procedure di ingresso, transito e uscita dall'azienda di fornitori e/o appaltatori, nonché delle relative eventuali attività di carico/scarico.

### **Sanificazione e pulizia**

- La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. L'azienda dovrà:
- assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (e.g. mensa, bar, erogatori automatici, ecc.), nonché degli strumenti di lavoro condivisi (e.g. tastiere, schermi *touch*, *mouse*, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi ecc.);
- nel caso di presenza di una persona infetta all'interno dei locali aziendali, procedere alla sanificazione dei locali stessi, secondo le disposizioni della circolare n. 5443/2020 del Ministero della Salute;
- mettere a disposizione di tutto il personale idonei mezzi detergenti per le mani e indicazioni inerenti le modalità della pulizia, garantendo l'acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel e avendo cura di non farlo mai mancare nei locali aziendali.

### **Dispositivi di protezione individuale**

- Nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale minima di un metro è necessario l'uso di:
- mascherine; al riguardo, il D.L. 18/2020 (c.d. #Curaltalia) precisa che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, autorizzando inoltre l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE;
- altri DPI quali, a titolo esemplificativo, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

### **Spazi comuni**

- L'azienda, al fine di contingentare e razionalizzare l'utilizzo degli spazi comuni (es. mense, aree di ristoro) deve regolamentarne l'accesso, prevedendo specifiche procedure di ingresso, permanenza e uscita. In particolare, dovranno essere attuate le seguenti precauzioni:
- Eliminare/ridurre le occasioni di compresenza che non consentano l'osservanza della distanza interpersonale di un almeno metro (es. stabilendo il numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna area comune);

- attuare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni.

### **Organizzazione aziendale**

- L'organizzazione aziendale è fondamentale per impedire la diffusione del virus.
- A tal fine, le aziende possono adottare le seguenti misure:
- chiusura dei reparti diversi dalla produzione;
- possibilità di turnazione negli spazi aziendali;
- *smart working*, ove sia possibile;
- cassa integrazione ordinaria e/o altri ammortizzatori sociali.
  
- È, altresì, essenziale limitare gli spostamenti non necessari, sospendendo e/o annullando trasferte, eventi, riunioni e attività formative, ovvero, svolgerli da remoto, qualora possibile.
  
- **Sorveglianza sanitaria**
- Nonostante l'emergenza in atto, la sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta.
- Il Medico Competente, insieme al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, è chiamato a integrare e proporre tutte le misure di prevenzione legate al COVID-19, nonché a segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
  
- **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione**
- Il protocollo di regolamentazione è uno strumento efficace se correttamente applicato e aggiornato. Per questo, può risultare utile la costituzione di un **apposito Comitato interno all'azienda**, che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Il Comitato ha il compito di valutare l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo.

### **Protocollo e DVR**

- L'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'azienda di un protocollo di sicurezza anti-contagio rappresenta misura necessaria per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus all'interno del contesto aziendale.
- Per l'azienda è infatti oggi prioritario rispettare e dare tempestiva esecuzione a tutte le indicazioni e i provvedimenti emessi dalle autorità competenti nel contesto emergenziale, ivi inclusa appunto l'adozione e l'efficace attuazione di un protocollo di sicurezza anti-contagio.
- Considerato che il rischio di contagio da Coronavirus non è direttamente legato all'attività lavorativa, sarà pertanto possibile valutare anche in un secondo momento l'opportunità di aggiornare il DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

### **Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

Introdotta dal d.lgs. n. 231/2007 e modificata nella rubrica dalla L. 186/2014.

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)**

Introdotta dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99 con richiamo di numerose fattispecie di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies)**

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

### **Reati ambientali (art. 25 undecies)**

Introdotta dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015.

### **Reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies)**

Introdotta dal d.lgs. 16 luglio 2012 , n. 109.

### **Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)**

Introdotta dalla legge 20 novembre 2017, n. 167.

### **Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo Apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)**

Introdotta dalla legge 3 maggio 2019, n. 39

### **Reati Tributari (Art. 25-quinquedecies)**

Introdotta Art. 39 (Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti) del d. lgl. 124/2019, relativo alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La **Legge 190 del 6 novembre 2012**, inoltre, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001:

- inserimento, all’art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.);
- inserimento, all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.). In particolare, è prevista la **responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per la fattispecie prevista dal terzo comma** del nuovo art. 2635 c.c.

Il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39**, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il D.Lgs. 39/2014 introduce alcune significative modifiche per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all’interno dell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali



tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Oltre a tali novazioni, il D.Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro.

L'art. 3 prevede, infatti, che “al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies». Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

#### **Legge n. 186 del 15 dicembre 2014**

La legge in questione – recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*”, introduce il reato di autoriciclaggio. Nel testo, come detto, anche la previsione del nuovo articolo 648 ter<sup>1</sup> che introduce nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio. Il legislatore, nello specifico, ha previsto due soglie di punibilità legate alla commissione di tale fattispecie criminosa: una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro per chiunque, “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena viene ridotta da uno a quattro anni di carcere, e a una multa da 2.500 Euro a 12.500 Euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La punibilità riguarda il solo reimpiego di denaro o altre utilità in attività economico- finanziarie e non anche i fondi destinati all'utilizzazione e al godimento personale

### **Legge 22 maggio 2015, n. 68**

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha reso legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Le modifiche implementano il catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

### **Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7**

Tale decreto ha introdotto importanti modifiche al codice penale attuando, altresì, indirettamente, un aggiornamento dell'art. 24bis, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [articolo aggiunto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48] in materia di "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Le aziende possono essere chiamate a rispondere per la maggior parte dei reati informatici

commessi dai suoi vertici e dipendenti.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, infatti, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati informatici, richiamati, appunto, nell'art. 24bis, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### **Decreto Legislativo n.105 - 21 settembre 2019**

Il d.lgl. n.105/2019, coordinato con Legge di conversione n.133 del 18 Novembre 2019, ha comportato **l'integrazione dell'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati)** istituendo il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

### **Legge 23 luglio 2009, n. 99**

Con la presente legge, si è modificato l'art. 25-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [articolo aggiunto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409], in materia di "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*".

### **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**

Reca "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" ha introdotto, all'art. 30, comma quarto, nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con l'applicazione delle relative

sanzioni pecuniarie ed interdittive.

### **Legge 20 novembre 2017, n. 167**

Riguardante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*» ha ampliato il catalogo dei reati

presupposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo l'art.25 terdecies rubricato «Razzismo e xenofobia».

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **Legge 30 novembre 2017, n. 179**

Tale legge ha, da ultimo, introdotto in Italia il cosiddetto *Whistleblowing*, vale a dire la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro.

Tale legge, con l'art. 2 comma 1, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati, aggiunge all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma secondo, tre nuovi commi.

### **Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.**

La nuova disciplina, che modifica in parte l'art. 25 del D. lgl. 231/20001, prevede, in materia di anticorruzione, misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Oltre ad un'estensione dell'ambito applicativo, si prevede l'aumento da uno a tre anni della pena minima accessoria conseguente alla condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione. In Particolare:

- Comma 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- Comma 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- **Comma 3.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- **Comma 4.** Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- **Comma 5.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### **Decreto Legislativo 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).**

Se uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati, la responsabilità penale per reati tributari si estende alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica nel Collegato Fiscale.

Un'importante modifica che la norma intende introdurre riguarda un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente che viene esteso ai reati tributari.

Il D.L. 124/2019 ha quindi inizialmente ammesso la responsabilità dell'ente per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 "delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e, dopo l'esame della Commissione in sede referente, sono state ricomprese ulteriori fattispecie.

In particolare, il testo della disposizione (art.39), aggiunge l'art.25-*quinquiesdecies* (Reati tributari) al D.lgs 231/2001 prevedendo che: in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a*

*quattrocento quote;*

*c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”

Con riferimento all'attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001). L'importo di una quota è imposta dal legislatore, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, parte da un valore minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549.

## **1.2 Il Modello Organizzativo**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, c.s.m. prevedono, tuttavia, la facoltà per l'ente collettivo di elaborare ed adottare un proprio ed adeguato Modello organizzativo, di gestione e controllo, con funzione prevenzionale dei reati presupposto, sia compiuti dagli apicali, che dai sottoposti, che superando il vaglio riservato al giudice penale può comportare la concessione del beneficio di esimente da responsabilità all'ente pubblico, nel caso in cui un reato sia stato realizzato nel di lui “interesse o vantaggio”.

Il sistema prevede anche l'istituzione di un Organismo di sorveglianza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- prevedere specifici protocolli (ad es. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno rilevare che ex art. 6, ove il reato sia stato commesso da "apicali", persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova (inversione onere probatorio) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello organizzativo, di gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, incombendo la prova contraria all'accusa.

Gli artt. 6 e 7 volutamente non indicano uno standard di Modello o un tipo elettivo, giacché la congruenza ed adeguatezza di esso è condizionata ad una elaborazione *tailor made* sui caratteri peculiari dell'ente empirico.

## **2. Linee Guida di Confindustria**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 gli enti collettivi possono elaborare il proprio Modello uniformandosi alle istruzioni e raccomandazioni risultanti da Codici comportamentali redatti da Associazioni di categoria dotate di rappresentatività, validati dal Ministero di Giustizia.

Zètema in sede di elaborazione e revisione del proprio Modello ha tenuto conto dei contenuti delle Linee Guida pubblicate da Confindustria e successivamente aggiornate e dotate di validazione Ministeriale.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello, dovendo questo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società ed ai suoi caratteri peculiari, ben potendo quindi discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale ed astratto.

## **3. Le linee guida di Corporate Governance di Roma Capitale**

A seguito dell'acquisizione da parte di Roma Capitale dell'intero capitale sociale, dal novembre 2005 Zètema Progetto Cultura è divenuta ente strumentale con capitale sociale interamente di Roma Capitale.

La Giunta comunale di Roma Capitale, con deliberazione n. 165 del 30 marzo 2005, ha approvato gli schemi del codice di *Corporate governance* e del *Codice di comportamento* cui le società controllate debbono attenersi.

Questa delibera giunge alla conclusione di un profondo processo di elaborazione e di studio delle normative e della giurisprudenza comunitarie e nazionali, non solo in materia di diritto societario, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 6/2003, ma anche in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di politiche di controllo e gestione di gruppi societari.

Lo schema del *Codice di Corporate governance* consente di organizzare la struttura interna della società secondo un sistema omogeneo ed articolato di regole in grado di garantire l'equo bilanciamento tra i poteri interni dell'azienda e gli interessi degli azionisti. A tal fine il codice stabilisce in maniera univoca i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, individua i relativi poteri e responsabilità ed introduce forme di controllo e pubblicità dell'attività svolta anche in adeguamento ai contenuti del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale ed in ottemperanza alla Delibera n. 77, approvata dall'Assemblea Capitolina in data 15 dicembre



2011 ed alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015, l'Amministrazione Comunale, con Ordinanze della Sindaca n. 130 del 08 agosto 2017, ha nominato i tre membri del Consiglio di Amministrazione - esterni all'Amministrazione Comunale - di cui uno con funzione di Presidente, uno con funzione di Amministratore Delegato e uno con funzione di Consigliere; con Ordinanze della Sindaca n. 131 del 8 agosto 2017 è stato altresì nominato il Collegio Sindacale.

Con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 10 Gennaio 2020, in relazione alla prematura scomparsa del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto di Zetema S.r.l, il Socio Unico ha preso atto della cessazione dell'organo amministrativo, per il venir meno della maggioranza dei componenti, e proceduto al suo rinnovo. Con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo,

L'art. 11, comma 2, del D. Lgl. n.175/2016, recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica stabilisce che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un'amministratore unico";

L'art. 15 comma 1 dello Statuto di Zetema S.r.l stabilisce che il "numero effettivo dei membri (del Consiglio di Amministrazione) è definito dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società";

Pertanto anche in considerazione della necessità di assicurare una maggiore celerità nell'attuazione delle linee di indirizzo fornite e preservare il *know how* acquisito, il Socio Roma Capitale, pur avendo scelto in passato una gestione collegiale dell'organo amministrativo, che ha garantito un'efficace governance, ha ritenuto opportuno che l'organo amministrativo di Zetema Progetto Cultura S.r.l abbia composizione monocratica e resterà in carica per la durata di tre esercizi. (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 3 del 10 Gennaio 2020, recepita dall'Assemblea dei soci che nella seduta del 13 febbraio 2020 ha proceduto alla nomina dell'Amministratore unico)

Le caratteristiche essenziali del Modello si sostanziano:

- nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un ruolo centrale nel sistema di Corporate governance della Società;
- nell'identificazione dell'Amministratore Delegato quale responsabile della gestione esecutiva dell'impresa;
- nell'introduzione di una chiara definizione delle funzioni e dei compiti aziendali, in modo tale che vi sia una netta distinzione dei rapporti sussistenti tra il ruolo di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, il ruolo di "capo azienda" proprio dell'Amministratore Delegato, il ruolo di delegato alla rappresentanza sociale
- attribuito al Presidente ed il ruolo di controllo esercitato dal Collegio Sindacale;
- nell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza composto da tre membri, di cui due esterni all'azienda e uno interno;
- nella previsione di una struttura di *internal auditing*, posta alla dirette dipendenze del

Presidente.

Il *Codice di comportamento* detta le linee guida del Codice etico e del regolamento gare di cui si devono dotare le società controllate da Roma Capitale, individua e specifica il circuito informativo tra gli organi delle singole società ed il socio Roma Capitale, detta le regole di condotta per le nomine dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali. In dettaglio il Codice di comportamento include:

- gli indirizzi per la predisposizione ed adozione del Codice etico, rivolto agli Amministratori, Sindaci e dipendenti delle società;
  - gli indirizzi per la predisposizione ed adozione del regolamento gare, che disciplina le procedure da osservare sia per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, sia per lo svolgimento di incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
  - gli obblighi informativi nei confronti di Roma Capitale (come il Piano Strategico Operativo e le relazioni di gestione trimestrali);
  - le regole di condotta per le nomine dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali.
- Inoltre, si è reso necessario regolare i rapporti per quelle società, come Zètema, nei confronti delle quali Roma Capitale assume la doppia veste di proprietario e di principale cliente, ossia di concessionario di servizi pubblici.

A tal fine si è individuato lo strumento del Contratto di servizio, così come regolato dalla L. 28 dicembre 2001 n. 448 e confermato dal TUEL del 2003.

Di conseguenza la Giunta Comunale ha approvato un documento denominato "Linee guida per la predisposizione dei contratti di servizio tra il Comune di Roma ed i soggetti erogatori di servizi pubblici".

In particolare il documento:

- definisce i principi, l'ambito e gli obiettivi della regolazione;
- stabilisce le procedure e le modalità di adozione delle deliberazioni di approvazione del contratto di servizio;
- individua analiticamente il contenuto fondamentale dei contratti di servizio;
- distingue tra profili che attengono alla regolazione del servizio erogato al pubblico e quelli che riguardano il rapporto contrattuale tra Amministrazione e Gestore;
- potenzia gli strumenti di controllo a disposizione dell'Amministrazione e di tutela dell'utenza;
- individua una scheda tipo che indica le informazioni essenziali sui contratti di servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- introduce principi relativi alle tipologie lavorative cui ricorrere ed ai diritti dei lavoratori

---

Modello organizzativo

impiegati nel servizio.

Inoltre l'Assemblea Capitolina, con delibera n. 69 del 14 novembre 2011, ha approvato il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale in Zètema Progetto Cultura s.r.l.

in quanto Società strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente e quindi "società strumentale" di Roma Capitale ai sensi dell'art.13 del d.l. n. 223/2006, (decreto Bersani) convertito dalla legge n. 248/2006.

Il definitivo inquadramento di Zètema quale "società strumentale" di Roma Capitale, ha comportato una semplificazione dei rapporti negoziali tra Zètema e Roma Capitale che sono regolati da Contratti di Servizio adottati con provvedimento della Giunta Capitolina, previa informazione alle Commissioni competenti, in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente approvati dall'Assemblea Capitolina.

Inoltre, i contratti di servizi prevedono specifici obblighi di informazione periodica a carico del soggetto erogatore, così come periodiche rilevazioni sul livello della qualità percepita dagli utenti.

Il contratto di servizio prevede altresì che la Società Zètema è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni (D.lgs 97/2016), anche in relazione alle direttive formulate, di volta in volta, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Roma Capitale.

La Società Zètema è tenuta, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 di Roma Capitale (approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020) ed eventuali ss.mm.ii, nonché delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale e sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Capitolina in materia, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nel caso di mancato rispetto da parte della Società delle disposizioni ivi contenute.

Infine Zètema Progetto Cultura s.r.l., in quanto società totalmente partecipata dal Comune di Roma, nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, nonché nella stipula dei contratti di sponsorizzazione, agisce nel rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii recante il Codice dei contratti pubblici, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii delle altre norme nazionali e regionali compatibili.

### **Modifiche Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l.**

Con la Deliberazione n.2 del 10 gennaio 2020, con la quale l'Assemblea Capitolina ha Approvato il contratto di affidamento di servizi da tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura s.r.l. per il triennio 2020-2022, sono stati evidenziati gli importanti risultati assicurati, dal modello gestionale Zètema Progetto Cultura S.r.l, che ha consentito di perseguire ed incrementare, nel corso degli anni, l'obiettivo di costituire un valido sistema integrato di servizi culturali e turistici, finalizzato ad innalzare il livello della qualità dei servizi resi al pubblico e a valorizzare il vasto patrimonio culturale della città. Pertanto, a fronte di un'attenta analisi istruttoria, l'Amministrazione Capitolina oltre ad aver confermato, per il triennio, i precedenti servizi, ha definito l'attribuzione di nuove progettualità sportivo culturali che andranno a valorizzare ulteriormente il ruolo di Zètema Progetto Cultura S.r.l come punto di riferimento nell'offerta culturale alla Città.

Con la deliberazione n.10 del 27 gennaio 2020 l'Assemblea Capitolina ha approvato la parziale integrazione dello Statuto di Zètema in relazione allo sviluppo di nuove progettualità sportivo-culturali; con la delibera si autorizza il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno alla prima Assemblea utile dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l. ad esprimere il voto favorevole del socio Roma Capitale in ordine all'approvazione delle modifiche Statutarie:

Art. 4 punto 1, inserire le lettere:

**d)** gestione di impianti sportivi per la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali, anche all'interno degli stessi, secondo le linee guida di indirizzo espresse dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

**e)** attività di promozione e gestione nel settore della moda attraverso azioni che favoriscano lo studio e lo sviluppo della espressione creativa contemporanea nel settore della Moda sul territorio di Roma Capitale

Art. 4, punto 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

**g)** organizzare mostre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e manifestazioni ed eventi di cultura sportiva, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, delle attività sportive, dell'industria e del commercio, della moda e del costume, anche attraverso la gestione di sale teatrali;

## **4. Funzione e adozione del Modello**

### **4.1 Dichiarazione programmatica**

Zètema è, fin dalla costituzione, sensibile alle aspettative del proprio azionista e di tutti i suoi interlocutori ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per una gestione trasparente ed efficiente, e per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Zètema, in conformità con le sue politiche aziendali e con le linee definite da Roma Capitale, ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2006 ed ha istituito, originariamente, un organo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, Zètema ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria. Detta analisi è contenuta in una specifica relazione allegata come parte integrante del Modello.

Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative.

### **4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Zètema.

### 4.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedura attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente Modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Zètema anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Zètema di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
- tale documento, a carattere dinamico, potrà essere oggetto di periodiche revisioni, modifiche ed integrazioni;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del "principio di segregazione delle responsabilità";
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## **5. Attività sensibili**

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche sono state individuate nella mappatura dei rischi, che è parte del presente documento. Nella costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato, dato che da questa mappatura discende poi la quantità e la qualità delle misure preventive intraprese al fine di prevenire la singola fattispecie di reato. Parte integrante del Modello è quindi la procedura di analisi e valutazione dei rischi che definisce le modalità con cui i singoli reati richiamati dal D.Lgs.231/2001 devono essere analizzati e quindi valutati al fine di individuare le aree di rischio attribuendo alle stesse una priorità di intervento. L'analisi mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi aziendali nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.lgs. 231/01, con identificazione delle funzioni e dei processi coinvolti.

Sulla base di ogni diversa tipologia di reato “presupposto” sono state valutate le possibili conseguenze sull’organizzazione secondo lo schema sopra proposto.

Laddove le attività prese in esame non configuravano l’eventualità di potenziale accadimento è stata riportata la dizione N.A. (non applicabile) per consentire all’organizzazione, in caso di sostanziali revisioni organizzative, di aggiornare la mappatura dei rischi.

La valutazione ha portato alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione che prende in considerazione le prassi e le procedure adottate dall’azienda.

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto. Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra “probabilità” e “gravità” in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo, in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell’attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Pertanto il valore esprime l’ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:

**Basso (colore verde):** il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte dell’OdV o dell’Organizzazione, possono

comunque essere indicati rilievi da valutare;

**Medio (colore giallo):** il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;

**Alto (colore rosso):** il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, potrà individuare nuove attività che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi; in particolare, la qualità di ente strumentale di Roma Capitale limita l'attività di Zètema verso altri soggetti pubblici e la partecipazione a gare pubbliche.

## **6. Principi generali di comportamento: Codice etico**

I comportamenti degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori anche esterni, e delle altre controparti contrattuali di Zètema ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste dal *Codice etico* e, per quanto di competenza, dai Protocolli comportamentali, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Le regole di comportamento di cui al Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al catalogo del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto al Codice etico, il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei Reati tipici ex D.Lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'ente.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- i. il divieto di porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- ii. di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;



- iii. di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;
- iv. di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. Inoltre:

I compensi dei Collaboratori e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto.

I pagamenti possono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.

Devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sul socio e sui terzi; devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

## **7. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

La Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico, un sistema organico di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, Zètema ha deciso di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendo l'ambito di applicazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/01, attraverso l'elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione divenuto, a seguito dell'emanazione del D.Lgs 97/2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Tale decreto ha, infatti, abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e previsto, in sua sostituzione, la predisposizione di un'apposita sezione all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dall'art.1 comma 9, della Legge 190/2012, attraverso un'analisi approfondita del contesto aziendale, risponde alle esigenze di

individuare i processi, le attività e i loro responsabili, per i quali può esistere un rischio di incorrere in azioni di corruzione; mediante il Sistema di Controllo Interno aziendale, inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, intende individuare e definire i processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, anche allo scopo di contrastare e prevenire fenomeni di natura corruttiva.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato ed integrato dal D.Lgs.97/2016, prosegue l'opera intrapresa dalla Legge 190/2012, in quanto, attraverso la previsione di una maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si persegue l'obiettivo di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico semplice e generalizzato), sostenere il miglioramento delle performance, migliorare l'"accountability" dei manager pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

L'11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della L. 190/2012 ed aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; con Determinazione n° 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha successivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, aggiornato con Delibera n° 1208 del 22.11.2017. Questo individua tra i destinatari del contenuto gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che dovranno implementare "adeguate misure organizzative e gestionali" (Piani di prevenzione della corruzione).

Il Piano Nazionale Anticorruzione al fine di evitare inutili ridondanze e sfruttare analisi e valutazioni già effettuate, consente ai suddetti destinatari di integrare il modello di organizzazione e gestione del rischio, eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con tutti i reati previsti dalla L.190/2012, anche in considerazione del tipo di attività svolta. Prevede, altresì, la trasmissione all'Amministrazione vigilante, di tale parte di modello, integrata ai sensi della L. 190/2012 e denominata "Piano di Prevenzione della Corruzione".

Con Delibera n° 1134 dell' 8.11.2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici"* - emanata dall'ANAC in totale sostituzione delle precedenti disposizioni di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - l' ANAC richiedeva l'adeguamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni a quanto indicato dalle suddette linee guida. Con Delibera n. 1074 del 21

novembre 2018 – “*Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale*” l'A.N.A.C, ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Con la Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 ha approvato in via definitiva il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019**, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della L. 06/11/2012, n. 190, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il PNA costituisce uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali **rischi di corruzione** e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli **obiettivi**, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle **misure di contrasto al fenomeno corruttivo**. Al fine di adeguare gli indirizzi alle novità legislative e per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, con la delibera n.1064/2019 l'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Coerentemente con tali previsioni il Socio Unico Roma Capitale ha impartito precise disposizioni alle società partecipate, che, avendo già adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12 e rispettare i contenuti minimi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione. Zètema ha provveduto immediatamente, con l'approvazione del primo piano anticorruzione e dei successivi aggiornamenti, a integrare i documenti, ma soprattutto le verifiche e le valutazioni delle rischiosità inerenti responsabilità amministrativa e corruzione per sfruttare le naturali sinergie derivanti da tale scelta.

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione. Complessivamente, la normativa sull'anticorruzione e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si pongono i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- sensibilizzare tutto il personale dipendente e non appartenente ai destinatari della Legge n. 190 del 2012;
- comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all'utenza, agli stakeholders per promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Zètema è costantemente impegnata a garantire comportamenti aziendali responsabili, promuovendo i valori di integrità, onestà e trasparenza nel proprio operare quotidiano, definiti con chiarezza nel proprio Codice Etico aziendale, nel pieno rispetto di tutte le leggi dello Stato italiano. In particolare, Zètema riconosce la circostanza che la corruzione è un ostacolo per lo sviluppo e l'efficienza aziendale, nonché per il mantenimento di un ambiente aziendale sostenibile dal punto di vista sociale ed economico.

Per tali ragioni, in attuazione delle indicazioni di Roma Capitale - Ente di vigilanza e controllo, coerentemente con gli obiettivi definiti dalla legge, dai relativi decreti attuativi, e al fine di rendere efficace il proprio impegno nel contrastare qualsiasi atto di corruzione,

Zètema predispone il Piano Anticorruzione quale quadro di riferimento di principi e regole che intendono essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto di azioni ad essi non conformi, secondo quanto già previsto e disciplinato dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati dalla Società e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

## **8. Organismo di Vigilanza**

### **8.1 Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è l'organo previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs 231/2001, nominato dall'Organo dirigente della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'azienda nonché di adattamento ed aggiornamento dello stesso.

Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della Società, ma "inerente" alla realtà aziendale, nonché espletato con "continuità d'azione". L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale, stabilito nella misura dello 0,05% del fatturato annuo di Zetema,

omnicomprensivo anche dei compensi spettanti ai due membri esterni.

Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Per la composizione dell'Organismo di Zètema, è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo plurisoggettivo, composto da tre membri, di cui 2 esterni (dei quali uno nominato Presidente) ed un membro interno alla Società.

## 8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ex art. 6 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., l'OdV è competente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'aggiornamento ed il *setting* del Modello adottato dalla Società;
- svolgere attività ispettiva e di monitoraggio, anche in coordinamento con gli altri Organi societari;
- rilevare e segnalare all'Organo amministrativo gli eventuali trasgressori di norme e prescrizioni del Modello, ai fini dell'attivazione della procedura di cui al Sistema disciplinare;
- supervisionare l'erogazione dei moduli formativi degli Esponenti aziendali in materia di D.lgs. 231/2001, effettuati a cura del Responsabile del Personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili, i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di *reporting*;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché ricevere ed esaminare le informazioni periodiche trasmesse dagli Esponenti aziendali a ciò tenuti (c.d. Flussogramma);
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Sistema di controllo interno

in relazione a tali prescrizioni normative;

- verificare con l'Organo amministrativo le modifiche e le integrazioni al Modello che si rivelassero necessarie od opportune.

### **8.3 Coordinamento intra-organico e Reporting**

L'OdV si relaziona costantemente con gli Organi sociali di gestione e di controllo, mantenendo un costante flusso informativo e di coordinamento reciproco.

Tutti i Responsabili di Funzione, nonché qualsiasi Esponente aziendale, sono tenuti a fornire all'OdV ogni informazione, dato, documentazione da esso richiesta, o che possa risultare rilevante all'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV redige con cadenza periodica (almeno annuale) e riporta all'Organo amministrativo, e per conoscenza al Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del Progetto di bilancio di esercizio, una "Relazione" sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del Codice e del Modello, con pianificazione degli interventi necessari e strumentali a migliorarne la funzionalità, l'efficacia e l'effettività da eseguire nel corso dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Questo può essere invitato a partecipare, senza esercizio di voto, a riunioni consiliari in cui vengano discussi argomenti di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche in sede ispettiva, e deve essere costantemente informato dal *Management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

### **8.4 Verifiche periodiche**

Le verifiche sull'operatività del Modello saranno svolte dall'OdV effettuando specifici approfondimenti e test di controllo, prevalentemente a cura della funzione di Internal Auditing, ovvero su richiesta o proposta dell'OdV, anche da soggetti terzi all'uopo incaricati.

All'esito, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni correttive o migliorative da intraprendere.

## **9. Procedure per le Attività sensibili.**

Le procedure che l'organizzazione ha posto in essere, sulla base dei risultati della mappatura dei rischi, c.d. Protocolli Comportamentali, sono contenute nella Parte Speciale del presente Modello e ne costituiscono requisito essenziale.

Tali procedure definiscono, in relazione a specifiche attività considerate ad alto rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, gli strumenti necessari per prevenire e ridurre tale rischio. Ogni singolo protocollo individua gli attori coinvolti, le conseguenti responsabilità, le modalità di gestione delle specifiche attività e la documentazione necessaria per rendere i flussi tracciabili e fruibili.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza controllare il corretto rispetto delle procedure secondo modalità di verifica, autonomamente definite, ma che consentano una valutazione di efficacia degli strumenti in essere, nonché eventuali azioni correttive, qualora necessarie.

In termini generali, l'organizzazione ha comunque individuato alcuni requisiti essenziali che devono essere soddisfatti nella gestione quotidiana delle problematiche afferenti la materia in oggetto e più precisamente:

- (i) Fare riferimento al Regolamento acquisti e procedure gare ed alle Procedure di Roma Capitale per la definizione dei Contratti di servizi e degli affidamenti;*
- (ii) Osservare le Istruzioni e le Raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza;*
- (iii) Adottare una Sintonizzazione dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali, nel rispetto del principio di segregazione dei poteri;*
- (iv) Adattare la contrattualistica alle specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante azioni di controllo e meccanismi sanzionatori.*

## **10. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie**

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Zètema risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;

- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto l'Amministratore Unico, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

## **11. Flussi informativi all'OdV**

### **11.1 Segnalazione di violazioni del Modello**

Chiunque può segnalare all'OdV notizie o circostanze che si ritiene possano configurare la commissione dei reati presupposto, o "pratiche" non in linea con le prescrizioni comportamentali del Modello, o anche malfunzionamenti od anomalie operative.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, orale, o anonima, anche mediante invio di comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV di Zètema.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della

Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



## **11.2 Flussoγραμμα rivolto all'OdV**

Tra le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei contratti per i quali Zètema è risultata affidataria;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al catalogo al momento vigente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,
- per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema relativo alle deleghe di poteri di Zètema.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

L'Organismo predisporrà una Tabella riepilogativa del flusso di informazioni richieste, con indicazione della cadenza e degli Esponenti aziendali tenuti.

## **12. Formazione del Personale.**

### **12.1 Formazione in materia di D.lgs. n. 231/2001**

La formazione del Personale (dirigente e subordinato) è gestita dal Responsabile Formazione, sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, in relazione a specifiche iniziative di somministrazione di moduli di formazione/informazione in materia di D.Lgs. 231/2001 c.s.m.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno

illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni legislative, con sintesi dei contenuti del Modello adottato da Zètema;

- verrà data informazione agli Esponenti aziendali e Collaboratori esterni dell'introduzione di nuove disposizioni concernenti il Sistema Disciplinare;
- nel caso di sviluppo della intranet aziendale sarà dedicato uno spazio specifico dedicato all'argomento;
- eventuali e-mail di aggiornamento;
- formazione nell'ambito dei corsi istituzionali e/o in specifiche iniziative dedicate;
- i moduli formativi dovranno avere caratteri e contenuti distinti e coerenti con il profilo gerarchico e funzionale dei partecipanti;
- successivamente all'erogazione, dovrà essere attivata una procedura di accertamento dell'effettiva partecipazione al corso da parte del singolo, come di feedback dell'acquisizione dei contenuti formativi.

## **12.2 Informativa a Collaboratori e Partner.**

La funzione Ufficio acquisti o altri ruoli responsabili della stipula del contratto con Collaboratori e/o Partner si assicurano che sia stata distribuita e ricevuta formalmente la nota informativa sull'adozione da parte di Zètema del presente Modello o di sue successive modifiche.

## **SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO**

### **1. Principi generali**

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla Società costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231/01.

Il presente Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle guarentigie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da Zètema. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato dalla Società trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- Fornitori;
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente. Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

## **1. Infrazioni dei membri degli Organi sociali**

La Società valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare

l'immagine della Società presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio sindacale e/o l'Assemblea, per l'assunzione pronta delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea i provvedimenti idonei alla sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità

## **2. Infrazioni dei Dirigenti**

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato. In particolare:

### 1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto

di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

### 2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del

licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

#### **4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati**

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti della Società mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Regolamento disciplinare aziendale, per le sanzioni assunte dal Capitolo IX – DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale Federculture.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:  
violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
  
- 2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:  
adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
  
- 3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di Licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle

prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

## **5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners**

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni

sofferti dalla Società - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ. A tal fine la Società provvederà ad inserire una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra la Società ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. La Società potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

## **6. Principi procedurali**

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero

indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente della Società che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

## **7 Rinvio**

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di Zètema sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

**Letto, approvato e sottoscritto  
dal AU di ZÈTEMA**





